



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 12/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. OPERE DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2025. CUP G36G25000010004 CIG B744853ACC. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FRESASFALTI SRL.

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMBIENTE – MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto dirigenziale n. 11 del 28/02/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Ambiente - Manutenzioni e Lavori Pubblici;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 67 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la delibera di C.C. n. 74 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2025 di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

Premesso che:

- con determinazione n. 58 del 28/07/2025, Reg. Gen. n. 447 esec. il 01/08/2025, si è provveduto ad affidare alla ditta Avanzini Costruzioni srl, con sede in Via Mazzini n. 32 – 25040 Bienno (BS), C.F./P.IVA 03091200984, PEC avanzinicostruzionisrl@gigapec.it, i "*Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Opere di ripristino pavimentazioni bituminose di strade e marciapiedi anno 2025, CUP G36G25000010004 - CIG B744853ACC*", per l'importo di € 457.784,53, comprensivi di € 18.682,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA parte al 22% e parte al 4%, per un totale di € 542.963,32 IVA compresa;

- in data 07/10/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa, Rep. n. 9315/2015 Serie 1T n. 51965 del 13/10/2025;
- con determinazione n. 74 del 06/10/2025, Reg. Gen. n. 588 esec. il 21/10/2025, sono stati affidati alla ditta Avanzini Costruzioni srl le opere opzionali dei "*Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Opere di ripristino pavimentazioni bituminose di strade e marciapiedi anno 2025, CUP G36G25000010004 - CIG B744853ACC*" ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. A) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 223.044,18 + IVA 22%, per un totale di € 272.113,90, IVA 22% compresa;

Preso atto che con comunicazione prot. n. 43894 del 07/10/2025, e successiva integrazione prot. n. 47634 del 03/11/2025, la ditta appaltatrice Avanzini Costruzioni srl ha richiesto l'autorizzazione al subappalto alla ditta Fresasfalti srl, con sede in Loc. Selva n. 2, 25015 Desenzano del Garda (BS), C.F./P.IVA 04262020987, PEC fresasfaltisrl@legalmail.it, per l'esecuzione dei lavori di fresatura dell'asfalto, per l'importo massimo al netto di IVA di € 45.000,00 comprensivi di € 1.700,00 per oneri della sicurezza;

Considerato che l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, e l'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:

- che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che non ricorre nel caso di specie alcune delle ipotesi di esclusione del subappalto di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- ha trasmesso (prot. n. 43894 del 07/10/2025 e successiva integrazione prot. 47634 del 03/10/2025) il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con le medesime note, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché la dichiarazione

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile ai sensi del comma 16 del citato art. 119;

- il subappaltatore ha indicato, all'atto dell'offerta (documento EDGUE), di avvalersi del subappalto per l'attività cod. CPV 45233222-1;

Rilevato che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;

Preso atto che:

- l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art 28 All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023,
- l'affidatario è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta,
- si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità contributiva (prot. NAIL_50710852 rilasciato il 19/09/2025 con scadenza il 17/01/2026), da cui risulta che la ditta risulta regolare con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;
- sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;

Stabilito che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti e il contratto di subappalto rispetta le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'ente;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il subappalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. OPERE DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2025. CUP G36G25000010004 CIG B744853ACC, tra le ditte

Avanzini Costruzioni srl e Fresasfalti srl, per l'importo massimo al netto di IVA di € 45.000,00 comprensivi di € 1.700,00 per oneri della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori di fresatura dell'asfalto nell'ambito dell'appalto di cui sopra;

3. di dare atto che la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
4. di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
5. di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
6. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del Codice, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice;
7. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

9. di dare atto che il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto dalla ditta appaltatrice, come pattuito dalle parti all'art. 21 del contratto di subappalto, a seguito di approvazione della relativa contabilità ed emissione del certificato di pagamento o certificato di regolare esecuzione lavori da parte della stazione appaltante. Sarà cura dell'appaltatore fornire alla stazione appaltante le quietanze dell'avvenuto pagamento al subappaltatore;
10. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore;
11. di dare atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
12. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii;
13. di precisare che l'affidatario e il subappaltatore sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

il **12 novembre 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIVA NICOLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi